

Rapporto

numero	data	Dipartimento
4995 R	31 maggio 2000	TERRITORIO
Concerne		

della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 18 aprile 2000 concernente lo stanziamento di un credito di fr. 3'500'000.- per l'acquisto di 48 nuove attrezzature per lo spargimento di sale e/o ghiaietto sulle strade cantonali

ORGANIZZAZIONE ATTUALE DEL SERVIZIO INVERNALE

Il Cantone, quale proprietario di strade aperte al pubblico transito, è tenuto per legge (le basi legali sono esposte nel messaggio) a ridurre al minimo i rischi connessi alla presenza di gelo e neve sull'infrastruttura di sua proprietà.

Lo Stato deve quindi provvedere al servizio invernale, nei limiti della proporzionalità, sia con mezzi propri come pure per il tramite di assuntori privati.

Attualmente lo Stato garantisce il servizio invernale, le cui basi tecniche sono definite in una specifica norma VSS (Unione dei professionisti svizzeri della strada), suddividendo la rete stradale in lotti appaltati a privati, con contratti di 5 anni.

Vi sono attualmente 53 lotti di spargimento (di 20 km di lunghezza media) e 117 lotti di sgombero neve (di 9 km di lunghezza media).

Con la prossima scadenza contrattuale il numero dei lotti di spargimento potrà essere ridotto a 48.

Lo spargimento di sale e ghiaietto è descritto in dettaglio nelle norme. In questo rapporto ci si limita ad enunciare che il sale secco, umido o liquido (salamoia) viene utilizzato come misura preventiva per evitare la formazione di ghiaccio con strade libere da neve, mentre il ghiaietto si utilizza solo per strade che non vengono mai completamente liberate dalla neve. Il suo spargimento avviene dopo l'ultimo passaggio della calla neve.

La procedura attuale di appalto del servizio

Attualmente il servizio è affidato ad assuntori privati secondo la seguente procedura:

- il concorrente offre, per il tramite di un pubblico concorso, un servizio con l'ausilio di un'attrezzatura propria. L'attrezzatura per il servizio invernale è costituita da una macchina (spargitrice) composta da una benna contenente il prodotto da spandere, da un dispositivo di dosaggio e da un dispositivo di spargimento. Le spargitrici distribuiscono in maniera regolare, in quantità dosata e su una larghezza determinata, i prodotti scongelanti (sali) e/o abrasivi (ghiaietto). Il concorrente deve inoltre disporre di un autocarro su cui montare l'attrezzatura;
- il committente indennizza la prestazione e una quota annuale per l'ammortamento dell'attrezzatura acquistata dal privato (ammortamento su 10 anni);

- il committente ha il diritto di prelazione sul riscatto dell'attrezzatura qualora nel periodo successivo l'assuntore dovesse cambiare.

Lo Stato non è quindi proprietario delle attrezzature e non può intervenire né sull'acquisto né sulla manutenzione.

L'importante investimento iniziale e l'irregolarità del servizio da prestare (giorni festivi, notte, ...) non rendono il servizio particolarmente attrattivo.

Lo stato dell'attrezzatura

Quasi tutti i veicoli attualmente in esercizio hanno un'età superiore ai 10 anni, sono in uno stato di degrado avanzato e sono completamente ammortizzati.

LA PROPOSTA DI NUOVA GESTIONE – ACQUISTO DA PARTE DELLO STATO

La scadenza dei contratti ha indotto il Cantone ad un'approfondita valutazione del problema che ha portato alla conclusione che la migliore soluzione fosse l'acquisto di nuove infrastrutture.

Con questo messaggio il Consiglio di Stato propone quindi di cambiare sistema di appalto del servizio invernale acquistando in proprio nuove attrezzature di spargimento e appaltando il servizio con la messa a disposizione dell'attrezzatura.

Gran parte delle attrezzature saranno acquistate ex-novo da un unico fornitore mediante pubblico concorso. Il motivo della scelta di un unico fornitore risiede da un lato nel vantaggio economico, dall'altro dall'uniformità dell'equipaggiamento elettronico e della gestione informatica (controllo). Alcune attrezzature ancora in buono stato di proprietà degli assuntori verranno acquistate dallo Stato e uniformate a quelle nuove.

Il Cantone si riserva inoltre di fare valere il suo diritto di prelazione sull'acquisto di alcune vecchie attrezzature da utilizzare in caso d'emergenza al prezzo concordato di fr. 6'000.- l'una.

Con la proprietà delle attrezzature da parte dello Stato, l'offerente si limiterà ad offrire solo le prestazioni orarie e l'autocarro, mentre il controllo delle attrezzature sarà eseguito dallo Stato con un contratto di manutenzione con la ditta fornitrice dell'attrezzatura.

Appare opportuno evidenziare come il servizio invernale costa attualmente ca. 1.6 milioni l'anno mentre altri 2.6 milioni sono destinati allo sgombero della neve.

Questo nuovo sistema comporta alcuni vantaggi così riassunti :

- vantaggio economico di ca. fr. 100'000.- l'anno grazie ad un minor costo d'acquisto (risparmio di scala, fr. 70'000.- in luogo di fr. 84'000.-), ad un minor costo delle prestazioni e ad una razionalizzazione delle spese di manutenzione e riparazione;
- uniformità delle attrezzature a livello cantonale con facilità nel cambio di un assuntore a scadenza di contratto o in caso d'inadempienza;
- durata di vita di 15 anni assicurata dai contratti di manutenzione;
- unico sistema di gestione informatica del servizio (dati di controllo, fatturazione, statistica, ...);

- servizio più ecologico (spargimento mirato) e di conseguenza più economico (minori quantitativi utilizzati);
- maggiore trasparenza dei costi (contabilità analitica).

LA DISCUSSIONE IN COMMISSIONE

Nella discussione commissionale sono emerse alcune considerazioni alle quali è stata data puntuale risposta.

In particolare vi era la preoccupazione di assicurare un'utilizzazione dell'attrezzatura appropriata e confacente da parte dell'assuntore in modo da mantenerla sempre in perfetto stato .

Nel contratto di manutenzione tra Stato e fornitore è previsto un preciso piano di manutenzione che è parte integrante dell'appalto di fornitura. La ditta fornitrice effettuerà con un furgone appositamente attrezzato da uno a due controlli annuali direttamente al domicilio dell'assuntore, che è informato del piano, nonché contrattualmente vincolato ad un utilizzo appropriato dell'attrezzatura (manuale d'uso da rispettare scrupolosamente). In caso di utilizzo improprio con conseguente necessità d'interventi di manutenzione straordinari, l'assuntore verrà chiamato a pagare in prima persona i danni cagionati.

Riguardo all'eventualità di depositare le attrezzature tutte assieme durante la stagione morta si fa presente che gli assuntori non ricevono nessun indennizzo ma devono disporre di un luogo coperto (condizioni di appalto).

Oggetto del messaggio sono unicamente i mezzi adibiti al servizio sulle strade cantonali, mentre le strade comunali sono gestite in modo autonomo e indipendente dai comuni.

A questo proposito si auspica, se materialmente possibile, una collaborazione con questi ultimi.



Con queste considerazioni, la Commissione della gestione e delle finanze invita il Gran Consiglio ad approvare il decreto legislativo allegato al messaggio.

Per la Commissione gestione e finanze:

Paolo Beltraminelli, relatore

Bignasca - Bonoli - Brenni - Carobbio Guscelli -

Croce - Etter - Ferrari Mario - Lepori Colombo -

Lombardi - Lotti - Pezzati - Poli - Sadis